

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 1952  
(123ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDI

del Vice Presidente ROMANO DOMENICO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55 » (N. 2070) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BORROMEIO, *relatore* . . . . . Pag. 1356  
MEACCI . . . . . 1356

« Stanziamento in un unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali » (N. 2076) .

PRESIDENTE . . . . . 1356, 1357  
BUIZZA . . . . . 1357  
TROIANO . . . . . 1357

« Disposizioni relative al personale di gruppo A delle poste e delle telecomunicazioni » (N. 2106) :

BORROMEIO, *relatore* . . . . . 1358  
CESCHI . . . . . 1359

(Seguito della discussione e approvazione)

« Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno » (N. 2112) :

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1354  
BUIZZA, *relatore* . . . . . 1351, 1353, 1354, 1355  
OTTANI . . . . . 1353  
CAPPELLINI . . . . . 1353  
MEACCI . . . . . 1354  
TOSELLI . . . . . 1354  
TOMMASINI . . . . . 1355

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Mastino, Meacci, Ottani, Panetti, Priolo, Ricci Mosè, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno » (N. 2112).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno ».

BUIZZA, *relatore*. Ritengo superfluo ricordare ai colleghi la eccezionale gravità dei danni causati dalle piene del fiume Reno nella stagione autunnale ed invernale del 1950 e primaverile del 1951. In seguito a questi avveni-

menti furono predisposti alcuni provvedimenti diretti ad evitare per lo meno gli ulteriori danni che avrebbero potuto verificarsi. Il primo provvedimento si è tradotto nella legge 16 giugno 1951, n. 557, con la quale si è autorizzato il Ministero dei lavori pubblici alla sistemazione del canale scolmatore detto « Cavo napoleonico », per un importo di 5 miliardi e 500 milioni. Ricordo ancora una volta, come nella precedente riunione, che in sede di esame di quel provvedimento espressi il mio parere contrario, essendo d'avviso che i 5 miliardi e 500 milioni avrebbero potuto essere utilizzati in modo migliore provvedendo alla sistemazione forestale dei bacini montani, alla sistemazione di tutto il corso del fiume Reno, fino alle sue foci, alla sistemazione delle opere di manutenzione e di espurgo (ad evitare quelle erosioni sugli argini che provocano poi i « fontanazzi »), nonché al dragaggio dei depositi alluvionali del fiume, che sono trasportati in quantità notevole (si pensi che dal 1870 al oggi il delta del Reno si è prolungato di 2200 metri sul mare). Ma il provvedimento fu approvato nonostante che, anche in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, facessi presente che la costruzione del « Cavo napoleonico » (come scolmatore e non come deviazione del Reno nel Po, secondo il progetto originario napoleonico) non avrebbe apportato che scarsi vantaggi. Si tratta infatti di un bacino dalla portata di 19 milioni di metri cubi: avendosi un deflusso di 5 metri cubi al secondo, in 15 ore se ne ha il riempimento; la piena del Reno è durata un mese e quindi non si può pensare di fare assegnamento su quel bacino. Inoltre, se si ha la concomitanza delle piene dei due fiumi — come già si è verificato — non è concepibile l'idea di far defluire nuove masse di acqua nel Po.

Successivamente, il Ministro dei lavori pubblici, con decreto ministeriale del 1° agosto 1951, istituì in Bologna un ufficio speciale del Genio civile per il Reno. Questo provvedimento va, a mio parere, considerato assai opportuno in quanto riuscirà utile alla riorganizzazione del relativo servizio idrografico: infatti il Reno attraversa le tre provincie di Ravenna, Bologna e Ferrara, e tale divisione amministrativa, cui ha corrisposto finora una diversità di iniziative, non è certo la più confacente

ad una sistematica difesa di quelle Provincie dal pericolo delle alluvioni. Ora, con la costituzione dell'ufficio speciale del Genio civile di Bologna, tutte le mansioni di competenza degli organi amministrativi delle tre Provincie in materia di difesa, utilizzazione, nonché pulizia idraulica del Reno e di tutti i corsi di acqua del relativo bacino idrografico, vengono assunte da un organo unitario: è da sperare che da ciò derivi quella organicità nelle iniziative e nelle attuazioni che solo può assicurarne la reale efficacia.

Si è rilevato, poi, che i 5 miliardi e mezzo destinati al finanziamento del disegno di legge relativo al « Cavo napoleonico » non erano sufficienti a tutte le opere indispensabili che debbono essere eseguite lungo il percorso del fiume Reno, specialmente nella parte che scorre nella Valle padana: così si è rivelata assolutamente necessaria la sistemazione degli argini, dato che questi sono stati superati durante la piena; occorre poi riportare l'alveo del fiume ad un livello sufficiente per smaltire le ondate di piena; è infine necessario provvedere ad una sorveglianza lungo gli argini, soprattutto in rapporto a quelle gallerie formate dalle talpe e dai topi, che con la loro opera di erosione causano i pericolosi « fontanazzi ». (La rottura degli argini del Reno a Gallo di Poggio Renatico, nel novembre 1949, fu provocata proprio da un « fontanazzo », che ne determinò lo sfasciamento).

Il provvedimento che oggi il Ministero dei lavori pubblici sottopone alla nostra approvazione prevede appunto l'esecuzione di questi lavori urgenti, resi anzi ancora più urgenti dalla costruzione del « Cavo napoleonico ». La spesa, prevista in due miliardi di lire, è già stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 ed alla sua copertura si provvede mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazioni alle entrate dell'esercizio medesimo. L'amministrazione di queste somme viene affidata al Provveditorato per le opere pubbliche di Bologna, che, come suppongo, eseguirà i lavori a mezzo di quell'Ufficio speciale del Genio civile cui ho fatto cenno e che dovrebbe essere entrato in funzione a decorrere dal 1° ottobre 1951...

OTTANI. Infatti è già in funzione.

BUIZZA, *relatore*. Le somme che eventualmente non fossero impegnate nell'esercizio 1950-51, sono portate in aumento all'esercizio successivo.

Sono d'avviso che, dato il contenuto del provvedimento, la Commissione dovrebbe autorizzare il Ministero dei lavori pubblici all'erogazione della somma di cui ho detto, approvando il disegno di legge.

Presidenza

del Vice Presidente ROMANO DOMENICO

OTTANI. Mi permetto di osservare che il Ministero dei lavori pubblici, inviando a noi un disegno di legge recante lo stanziamento di una somma non trascurabile, avrebbe dovuto accompagnarlo con una relazione meno generica. Questa censura è anche avvalorata dalla circostanza che nemmeno il Sottosegretario è intervenuto a questa riunione per dare gli schiarimenti che fossero sembrati necessari o per fare quelle osservazioni sulle eventuali critiche che il potere legislativo può muovere.

Io, che sono proprio bolognese, avrei desiderato invece conoscere qualche cosa di più di quello che risulta dai pochi periodetti della relazione: ma per ottenere ciò ho dovuto addirittura recarmi al Provveditorato delle opere pubbliche di Bologna, dove ho potuto personalmente parlare con il Provveditore, persona abbastanza cortese. Ho potuto così raccogliere alcune ulteriori notizie, che i colleghi mi consentiranno di portare anche a loro conoscenza.

I lavori cui si riferisce il disegno di legge che è oggi in discussione sono stati proposti e studiati da quella Commissione consultiva per il fiume Reno che venne composta dal Ministero con proprio provvedimento, subito dopo la rottura in località Gallo. Questa Commissione fu creata anche per dare una certa soddisfazione all'opinione pubblica locale, la quale addebitava il sinistro alla insufficienza degli Uffici del Genio civile. Di questa Commissione fanno parte tecnici di idraulica provenienti dalle Università, oppure di larga esperienza professionale per i lavori svolti presso i consorzi di bonifica. Si tratta di predisporre una sistemazione completa del fiume al fine di contenerne definitivamente tutte le piene.

I lavori, per l'importo dei due miliardi, si possono suddividere in quattro categorie: lavori di svaso dell'alveo nella località di Gallo fino ad Argenta, per una spesa di 700 milioni (dopo Argenta, l'alveo del fiume sembra largo a sufficienza); riparazione e sistemazione di tutte le difese a monte di Gallo sino a San Prospero (ossia, presso l'inizio del famoso canale scolmatore o « Cavo napoleonico »), per un importo di 500 milioni; sistemazione della « Cembalina » (canale al quale, provvidenzialmente, si deve se molta parte delle acque si siano potute smaltire nella sponda sinistra del Reno) con allargamenti e modifiche dei manufatti, per un importo di 200 milioni; infine, costruzione degli argini in « ritiro », per la chiusura definitiva della rotta di Gallo, a tergo della « coronella » (la « coronella » è a quota 17,50 e la quota degli argini dovrà essere invece di metri 21,50): l'importo di quest'opera è di 600 milioni.

Questa, la classifica delle opere che verranno effettuate con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge alla nostra approvazione.

Però, dobbiamo tener presente che la sistemazione completa del fiume Reno potrà essere ottenuta soltanto con l'esecuzione di quelle altre opere che saranno contemplate nel disegno di legge, oggi in elaborazione, che si riferisce non soltanto al fiume Reno, ma a tutti i maggiori fiumi italiani.

A conclusione di queste informazioni, che ho voluto assumere per il soddisfacimento della mia legittima curiosità e di cui ho voluto fare partecipi i colleghi, debbo dire di essere perfettamente d'accordo con il collega senatore Buizza, nel senso di approvare questo disegno di legge, del quale tutti dobbiamo riconoscere l'urgenza.

CAPPELLINI. Desidererei sapere se le somme di cui al presente progetto siano già state messe a disposizione del Genio civile di Bologna.

BUIZZA, *relatore*. Non essendo stata ancora autorizzata la spesa dal Parlamento, evidentemente, lo stanziamento non può essere stato eseguito. Tuttavia, i competenti uffici hanno già elaborato i progetti necessari.

OTTANI. Posso aggiungere che in alcune parti del fiume (in quelle dove si debbono eseguire i lavori di svaso) sono già in corso alcune opere, di carattere preliminare.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 123ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

Per una ragione formale, dato anche che nella precedente riunione la discussione fu rinviata per conoscere in modo più esatto il parere della 5ª Commissione permanente, desidererei che il Presidente desse lettura del parere scritto, inviatoci dalla detta Commissione.

PRESIDENTE. Il parere della 5ª Commissione (Finanze e tesoro) è del seguente tenore: « Pur trattandosi di una copertura riferita ad un esercizio ormai chiuso, in relazione alla legge 30 agosto 1951, n. 941, la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria ».

MEACCI. Nulla abbiamo in contrario a che sia approvato questo disegno di legge. Una cosa, però, ci preoccupa: ancora una volta non si tratta della sistemazione definitiva di un annoso problema, ancora una volta si tratta di un progetto incompleto, privo di quella ampiezza di visione che è invece indispensabile per una definitiva soluzione. Si tratta ancora una volta di provvedere solo ai lavori più urgenti ed improrogabili. A nostro parere è ormai tempo che il Ministero dei lavori pubblici si decida a predisporre un progetto completo per queste opere di sistemazione, presentando un preventivo di spesa. Corriamo il pericolo di una nuova piena con miliardi di danni, ed io sono certo che con questi provvedimenti isolati il problema non si risolverà mai, e che essi non sono neanche sufficienti a salvaguardare le zone interessate dai pericoli delle alluvioni. Nulla si fa infatti per la sistemazione degli affluenti e dei bacini montani. Io mi auguro che il Ministero dei lavori pubblici si decida al più presto a presentare quel progetto di sistemazione generale che è da tutti atteso.

PRESIDENTE. Debbo notificare alla Commissione che da parte del Ministro dei lavori pubblici è in corso di elaborazione un progetto di legge per la definitiva sistemazione di tutto il bacino idrografico padano. Inoltre, sempre dal Ministro dei lavori pubblici, è stato già presentato un disegno di legge che prevede la spesa di 450 milioni di lire per l'effettuazione di studi relativi alla progettazione di un piano organico di sistemazione dei bacini idrografici italiani.

BUIZZA, *relatore*. Il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 gennaio 1952: non dimentichiamo che, già in sede di autoriz-

zazione della spesa di 5 miliardi per la sistemazione del « Cavo napoleonico », furono avanzate le stesse esigenze che oggi ha fatto presenti il collega Meacci. Questo disegno di legge provvede all'erogazione delle somme necessarie per le opere di manutenzione straordinaria, per gli eventi straordinari. Devo ricordare ancora che abbiamo al nostro ordine del giorno, in sede consultiva, un progetto recante provvedimenti in favore dei territori montani.

Aggiungo ancora che l'apposita Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici (composta, fra l'altro, dal presidente della 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura, dall'Ispettore generale del Genio civile, dal professore di idraulica dell'università di Bologna, dal direttore delle grandi bonifiche ferraresi, ecc.) dovrà affrontare organicamente il problema e vogliamo augurarci che possa essa stessa presiedere ai lavori da eseguire.

TOSELLI. Nell'approvazione di questo disegno di legge non ci dovrebbero essere nè indugi nè incertezze o reticenze. Tutti sappiamo quali siano le esigenze di questi territori colpiti e minacciati da alluvioni. Già altri stanziamenti sono stati approvati: si sono rivelati insufficienti. È di interesse generale che la Commissione approvi con senso di responsabilità, all'unanimità, lo stanziamento di questi altri due miliardi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla esecuzione di lavori urgenti di sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria del fiume Reno, salvo il recupero delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 giugno 1904, n. 573, e successive modificazioni e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.

L'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma è attribuita, anche in deroga alle vi-

genti disposizioni, alla competenza del Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'approvazione dei progetti dei lavori di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i lavori medesimi sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

#### Art. 3.

La spesa di lire 2.000.000.000 di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Alla copertura del relativo onere viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazioni alle entrate dell'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

TOMMASINI. Il parere della 5ª Commissione, che è stato letto dal Presidente, reca, in un certo senso, una riserva, in quanto rileva il fatto che la copertura è riferita ad un esercizio ormai chiuso, in relazione alla legge 30 agosto 1951, n. 941. Vorrei sapere il parere del relatore a questo proposito.

BUIZZA, relatore. I fondi cui si fa riferimento nell'articolo 3 sono i residui non utilizzati dell'esercizio 1950-51. Anche se l'esercizio è chiuso, tuttavia i residui devono evidentemente essere assegnati. Ed appunto con questo provvedimento da essi vengono prelevati due miliardi per coprire la spesa prevista dall'articolo 1 già approvato.

Mi domando piuttosto se, per maggiore chiarezza, non sia opportuno indicare gli estremi formali del terzo provvedimento, le cui maggiori entrate previste assicurano la copertura. Proporrei pertanto di sostituire le ultime parole del secondo comma dell'articolo 3: « al terzo provvedimento di variazioni alle entrate

dell'esercizio medesimo », con le altre: « alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento di variazioni) ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 che, con la modifica formale proposta dal relatore, risulta così formulato:

#### Art. 3.

La spesa di lire 2.000.000.000 di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Alla copertura del relativo onere viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento di variazioni).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1950-51 sono portate in aumento nell'esercizio successivo.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55** » (N. 2070) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55 ».

Il disegno di legge consta di un articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione postale e telegrafica è autorizzata ad effettuare entro l'esercizio finanziario 1951-52, e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-1955.

La nuova tabella va approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Il disegno di legge concerne un provvedimento di normale amministrazione. È da tenere, infatti, presente che, secondo l'articolo 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, la retribuzione delle ricevitorie postali telegrafiche è stabilita ogni cinque anni, con decorrenza dal 1° luglio. Se nonchè, a causa della situazione contingente, non fu possibile procedere alla revisione che avrebbe dovuto aver luogo sui dati di lavoro dell'esercizio 1942-43, e con decreto luogotenenziale del 1945 fu disposto che la revisione avrebbe dovuto essere effettuata in base ai dati dell'esercizio seguente a quello nel quale sarebbe stata conclusa la pace, cioè, dell'esercizio 1948-49. Di conseguenza, l'effetto della revisione dovrà essere dal 1° luglio 1950 per il quinquennio 1950-55. Per vari motivi, è accaduto che non è stato possibile rivedere, a norma dell'articolo 297 citato, entro il termine stabilito, la tabella dei coefficienti. Non essendo conveniente, tuttavia, che tale tabella rimanga inalterata, è necessario che la Amministrazione postale sia autorizzata, in via eccezionale, a provvedere a tale revisione fuori dei termini previsti, che vanno eccezionalmente prorogati, ciò che avviene col presente disegno di legge.

Data la limitata portata del provvedimento, ne chiedo senz'altro l'approvazione.

MEACCI. Questo provvedimento sposta la competenza della Commissione per la revisione delle retribuzioni delle ricevitorie?

BORROMEO, *relatore*. Il disegno di legge predispone una semplice proroga, senza mutare in nulla la disciplina esistente.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Stanziamento in un unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali » (N. 2076).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento in un unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso brevemente.

In forza dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso, furono stanziati, in omaggio al principio del decentramento amministrativo, sui fondi di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche. Se nonchè si sono verificati alcuni inconvenienti: ciascun Provveditorato aveva una assegnazione determinata, prevedendosi che avrebbe dovuto far fronte a determinati interventi di pronto soccorso; si constatò poi che era di fatto impossibile stabilire la misura delle necessità che in luoghi diversi e in modi diversi avrebbero potuto presentarsi, onde avvenne che un Provveditorato si trovava nella condizione di non dover attingere affatto a quel fondo, mentre, per un altro, lo stesso fondo si rilevava insufficiente anche ai bisogni più urgenti.

Il disegno di legge tende ad unificare in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici i fondi occorrenti per i detti interventi, dai quali saranno prelevati, volta a volta, gli stanziamenti

da accreditarsi ai singoli Provveditorati a seconda delle necessità. Propongo quindi che il disegno di legge, che risponde ad una evidente esigenza di opportunità, venga senz'altro approvato.

BUIZZA. Esprimo la mia perplessità per il fatto che il disegno di legge esclude dall'autonomia economica i Provveditorati di alcune Regioni a statuto speciale (come il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta), mentre la mantiene per altre (come la Sicilia e la Sardegna).

TROIANO. Temo che con l'adozione del presente provvedimento sarà reso più difficile ai singoli Provveditorati il poter far fronte alle esigenze di pronto soccorso.

PRESIDENTE. Si tenga presente la situazione dei Provveditorati: il personale è scarsissimo, appena sufficiente per le pratiche ordinarie. Il decentramento è in linea di principio opportuno; ma non lo è più se lo si attua quando è impossibile. Perdurando nel sistema attuale si lascerebbe l'espletamento di una pratica assai delicata, come quella della concessione di contributi per il pronto soccorso, in mano a semplici geometri o a personale avventizio, come è già successo tante volte. I Provveditorati non hanno uffici tecnici nè uffici amministrativi adeguati. Non so se i commissari hanno presente quanto è avvenuto per la legge sulle alluvioni...

TROIANO. Se già ora vi sono così grandi difficoltà, temo che con l'accentramento proposto le difficoltà aumenteranno anzichè diminuire.

PRESIDENTE. Non dimentichi, senatore Troiano, che, dati gli inconvenienti che ho denunciato, quando un Provveditorato avesse dovuto attingere, per proprie necessità, ai fondi di pronto soccorso pertinenti ad un altro Provveditorato, il quale si trovasse ad avere una eccedenza, sarebbe stata necessaria addirittura una legge, perchè lo spostamento dei fondi da un capitolo all'altro del bilancio non può essere autorizzato se non per legge. Possiamo esser quindi sicuri che l'accentramento di tutte le somme in un singolo capitolo renderà più sollecita l'erogazione dei contributi, perchè sarà sufficiente un semplice provvedimento amministrativo, con cui gli organi centrali del Ministero accrediteranno i fondi necessari ai singoli Provveditorati.

Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame ed alla approvazione degli articoli, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'articolo 7, 3° comma, del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ad eccezione di quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un capitolo unico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione dell'Amministrazione centrale, sul quale capitolo saranno accreditati ai Provveditorati alle opere pubbliche, a seconda delle necessità, i fondi occorrenti entro i limiti dei quali provvederanno all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle spese.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al rendiconto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà allegata una tabella dimostrativa degli accreditamenti fatti a ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche e delle destinazioni relative.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni relative al personale di gruppo A delle poste e delle telecomunicazioni »  
(N. 2106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al personale di gruppo A delle poste e delle telecomunicazioni ».

Il disegno di legge consta di un articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è così modificato:

Non può essere promosso al grado VI del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia comunque prestato lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.

La modifica di cui al precedente comma avrà effetto limitatamente ad un periodo di quattro anni a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9 della legge 29 aprile 1950, n. 229.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borrromeo.

BORRROMEO, *relatore*. Onorevoli senatori, l'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi stabilisce che non possa essere promosso al grado VI di gruppo A chi non abbia prestato servizio per almeno un triennio nell'Amministrazione provinciale, con funzioni inerenti ai gradi VII e VIII.

Per le difficoltà attuali fu stabilito, con legge 29 aprile 1950, n. 229, la sospensione di questo onere, nel senso che il servizio triennale prestato in Amministrazione provinciale è tuttavia necessario per essere promosso al grado VI del gruppo A, ma senza la limitazione che il servizio stesso sia prestato in funzioni inerenti ai gradi VII e VIII.

Ma il termine per la sospensione di questa norma è vicino alla scadenza; la situazione si presenta egualmente grave, per cui è necessaria una proroga. Il personale del Ministero (e in questo il Ministro è d'accordo) ritiene però che la sospensione (fissata in questo disegno di legge per un periodo di quattro anni) della citata norma, non sia completamente idonea alle esigenze dell'Amministrazione stessa e del personale. Lo stesso Ministro, d'altra parte, sarebbe per predisporre un disegno di

legge in cui si stabilisce la necessità del servizio in provincia, per essere ammessi al grado VI di gruppo A, ma senza limitazioni di grado, per evitare determinati danni nel normale svolgimento del lavoro. Si tratterebbe in sostanza di modificare definitivamente l'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Interpretando tale desiderio, il vostro relatore vi propone quindi la soppressione dell'ultimo comma, ed, in secondo luogo, per una maggiore intelligenza del testo della legge, la sostituzione della parola « comunque », del secondo comma dell'articolo unico, con le altre « in qualunque grado ».

Così modificato, l'articolo unico stabilirebbe definitivamente che è sufficiente aver prestato un servizio triennale in provincia, in qualunque grado, per poter essere promossi al grado VI del quadro del personale direttivo postale e telegrafico. In effetti, chi ha prestato servizio in provincia, anche in gradi diversi dal VII e dall'VIII, si può dire che conosca sufficientemente questa branca dell'Amministrazione, per poter essere preparato alle mansioni che spettano al personale direttivo dell'Amministrazione centrale.

Tuttavia, se la Commissione ritiene di dover sentire il Ministro, prima di procedere a queste modifiche, non ho nessuna difficoltà a che la discussione sia rinviata. Ma posso assicurare che il Ministro, come è logico, non è dissenziente. Del resto, per convincersi dell'utilità della modifica proposta, basta rifarsi ad un esempio pratico: il caso di un impiegato di grado VII, il quale abbia già prestato servizio per tre, cinque o dieci anni in Amministrazione provinciale, ma non nei gradi VIII o VII: secondo le vigenti disposizioni, per poter passare al grado VI, dovrebbe tornare in Amministrazione provinciale, nonostante che egli ne abbia già acquistato notevole pratica e nonostante che l'Amministrazione centrale possa avere magari convenienza a trattenerlo nei suoi ruoli. Il che non può fare: perchè, se venisse trattenuto, egli non potrebbe essere promosso, come sarebbe nei suoi diritti e nei suoi meriti. Evidente quindi la necessità di modificare il disposto, mantenendo fermo l'obbligo di prestare un congruo periodo di servizio in Am-



VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 123<sup>a</sup> RIUNIONE (31 gennaio 1952)

ministrazione provinciale, ma senza fissare precisazioni di grado. Invito pertanto la Commissione ad approvare l'articolo unico del disegno di legge, con le modifiche da me proposte.

CESCHI. Le osservazioni del collega Borromeo mi paiono fondate. Ritengo che la Commissione possa pertanto approvare senz'altro l'articolo unico, con le modificazioni da lui proposte, senza dover attendere di conoscere il parere del Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che con le modifiche proposte dal relatore risulta così formulato:

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è così modificato:

Non può essere promosso al grado VI del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.